Prot. [come da segnatura]/RU

Roma, [come da segnatura]

DETERMINAZIONE

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della l. 23 dicembre 1999, n. 488 o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip;

VISTO il d.lgs.18 aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificato dal d.lgs.19 aprile 2017 n.56, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

VISTO il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito con Legge n. 120 dell'11 settembre 2020

VISTO l'art.226, co. 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", per le procedure avviate prima del 1° luglio 2023;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTI il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale;

VISTA la linea guida ANAC n.4 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTI l'art. 42, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le Linee Guida ANAC n. 15 e la LIUA prot. 175450/RU del 10 giugno 2020 riguardanti l'obbligo - anche del RUP - di rendere la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto alla specifica procedura di gara nonché il correlato obbligo di astensione;

VISTO d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";



VISTA la determina 274861 /RU del 24.05.2023 con la quale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato disposto l'affidamento diretto tramite trattativa sul MEPA¹ del "Servizio di gestione e manutenzione degli impianti e dei presidi antincendio presenti presso la sede di Via Mario Carucci 71" – Roma" alla società Facility Srl,; per il periodo dal 20.06.2023 -20.11.2023;

TENUTO CONTO che il contratto è di prossima imminente scadenza;

PRESO ATTO che l'Ufficio Logistica, con nota prot. 24701/RI del 6.11.2023 e successiva e-mail del 15/11/2023, ha richiesto, nelle more del completamento delle attività prodromiche per l'adesione alla convenzione Facility Management 4 – Lotto 11 aggiudicatario RTI Engie servizi S.p.A., la proroga del contratto del servizio in questione sino al 31/3/2024. Ad oggi è stata perfezionata la Richiesta Preliminare di Fornitura 200100/RU del 14.04.2023, l'Ordine n. 7245557. Inoltre, all'esito dei sopralluoghi effettuati dall'aggiudicataria, è in corso la definizione del PSO (*Piano di supporto alla P.A. per l'ottimizzazione ed il controllo della domanda*) per la contrattualizzazione di tutti i servizi manutentivi afferenti alla predetta sede degli Uffici dell'Agenzia di Via Mario Carucci, incluso il servizio di manutenzione dell'impianto antincendio, in linea con le esigenze di corretta identificazione del fabbisogno dell'Amministrazione in termini di servizi da ordinare, modalità di erogazione e personalizzazione, individuando nuove configurazioni e/o diverse modalità operative di erogazione dei servizi stessi che consentano di ottenere anche concrete riduzioni dei costi;

CONSIDERATA la necessità di dover garantire la continuità del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in questione;

PRESO ATTO di quanto stabilito dall' art. 106 comma 11 del d.gs 50/2016 e ss.mm.ii alla luce del quale, in linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidato, è possibile modificare la durata del contratto da parte dell'Amministrazione, per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, già in corso prima dell'originaria scadenza contrattuale. Tale istituto, noto come "proroga tecnica", pertanto, avendo carattere di temporaneità e imprevedibilità, rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale a un altro.

VALUTATO che l'istituto della "proroga tecnica" è ora disciplinato dall'art. 120 comma 11 del d.lgs 36/2023 (nuovo codice degli appalti) il quale prevede che "In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un

_

¹ TD 3597435 del 21.06.2023



grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto";

RITENUTO che appare quindi necessario procedere ad una proroga del servizio "de quo" per le seguenti ragioni:

- la sua essenzialità per la sicurezza delle persone e per l'operatività dell'Agenzia;
- la situazione attuale è la conseguenza dei tempi tecnici richiesti per l'adesione alla nuova Convenzione che coinvolge molteplici servizi relativi ad uno stabile adibito ad Uffici di oltre 35.200 mq, con un iter istruttorio che prevede complesse attività di tipo tecnico-amministrativo che richiedono il coordinamento tra diverse strutture interne dell'Agenzia ed interlocuzioni con l'aggiudicataria al fine di identificare in modo puntuale il fabbisogno dell'Amministrazione e le soluzioni da adottare, in linea con le esigenze di efficientamento dei servizi e di ottimizzazione dei relativi costi;
- la proroga *de quo* ha natura eccezionale essendo finalizzata esclusivamente al perfezionamento dell'adesione alla Convenzione Facility Management 4 Lotto 11 aggiudicatario RTI Engie servizi S.p.A di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n.488/1999, da utilizzare in quanto non è possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali nelle more dell'affidamento del servizio nelle forme previste, le cui procedure, come innanzi evidenziato, sono state attivate e rispondono ad un'esigenza primaria di assicurare, in linea con l'art. 97 della Cost., la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa (Del.ANAC 557 del 31/5/2017); -

CONSIDERATO che la spesa in parola verrà imputata sul conto FDBENIDEM (FONDO MANUTENZIONE ORDINARIE SU BENI IMMOBILI IN USO) di cui l'Ufficio Logistica della Direzione Amministrazione e Finanza ha garantito la copertura;

IL DIRIGENTE DETERMINA

ARTICOLO 1

Per le ragioni di fatto e di diritto argomentate in premessa, la proroga, in favore della Società FACILITY Srl –P.I. 01866910761 – del servizio di gestione e manutenzione degli impianti e dei presidi antincendio presenti presso la sede di Via Mario Carucci 71 – Roma ai medesimi prezzi, patti e condizioni previsti dal vigente contratto per il periodo dal 21.11.2023 al 31.03.2024;

ARTICOLO 2

di prevedere l'importo di €5.000,00(cinquemila/00) oltre IVA per eventuali interventi extra canone, che sarà attivato esclusivamente su richiesta del RUP;

ARTICOLO 3

la possibilità di recedere anticipatamente dal presente rapporto, rispetto alla scadenza stabilita, a seguito di adesione alla *convenzione Facility Management 4 – Lotto 11*, alla quale la presente proroga è funzionale.



L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso a mezzo PEC non inferiore a 30 giorni (trenta giorni). A seguito dell'esercizio del suddetto recesso il fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle forniture ed avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza null'altro a pretendere a qualsiasi titolo;

000000000000000000

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Visto Il RUP Ing. Marco Lorefice Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE
Cosimo Beatrice
Firmato digitalmente